



REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA
(emanato con Decreto Rettorale n. 135 del 29 marzo 2022)
testo in vigore dal 30 marzo 2022

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Articolo 1 – Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 2 – Obiettivo dei corsi di dottorato

TITOLO II
ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E DISCIPLINA DEI CORSI

Articolo 3 – Scuola di Dottorato
Articolo 4 – Proposte di istituzione
Articolo 5 - Accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca
Articolo 6 - Dottorati attivati in convenzione con Atenei ed Enti di ricerca italiani
Articolo 7 – Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e Apprendistato in Alta Formazione
Articolo 8 – Consorzi tra Atenei ed Enti di ricerca
Articolo 9 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere
Articolo 10 – Dottorati di interesse nazionale
Articolo 11 – Organi
Articolo 12 – Collegio dei docenti
Articolo 13 – Coordinatore

TITOLO III
ACCESSO E AMMISSIONE AI CORSI

Articolo 14 – Requisiti di ammissione
Articolo 15 – Procedura di selezione
Articolo 16 – Commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi

TITOLO IV
SVOLGIMENTO DEL CORSO

Articolo 17 – Organizzazione delle attività

TITOLO V
DIRITTI E DOVERI DELLE DOTTORANDE E DEI DOTTORANDI

Articolo 18 – Contributi e borse di studio
Articolo 19 – Diritti e doveri delle dottorande e dei dottorandi
Articolo 20 – Incompatibilità
Articolo 21 – Sospensione, interruzione, decadenza, rinuncia e proroga
Articolo 22 – Proprietà dei risultati

TITOLO VI
CONSEGUIMENTO DEL TITOLO



- Articolo 23 – Redazione della tesi
- Articolo 24 – Esame finale
- Articolo 25 – Commissione giudicatrice per la prova finale

TITOLO VII CO-TUTELA DI TESI

- Articolo 26– Convenzioni di co-tutela di tesi
- Articolo 27 – Visiting Ph.D
- Articolo 28 - Certificazione di Doctor Europaeus

TITOLO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 29– Norme di rinvio
- Articolo 30 – Pubblicità
- Articolo 31 – Entrata in vigore
- Articolo 32 – Norme transitorie

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Articolo 1 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti corso) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (d'ora in avanti Università) nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a. “Corso di dottorato di ricerca”: fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
 - b. “Dottoranda e Dottorando”: possiedono lo *status* di studente universitario gli iscritti ad un corso di dottorato di ricerca e lo mantengono per tutta la durata del corso;
 - c. “Dottore di ricerca/Ph.D”: titolo accademico conseguito previo superamento dell'esame finale di un corso di dottorato di ricerca;
 - d. “Ciclo di dottorato”: corso/i di dottorato di ricerca con durata triennale attivato/i in uno specifico anno accademico;
 - e. “Curriculum”: indirizzo di ricerca in cui può essere articolato un corso di dottorato.

Articolo 2 – Obiettivo dei corsi di dottorato

3. I corsi sono finalizzati ad offrire al dottore di ricerca le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione preparandolo a ricoprire ruoli di alta responsabilità in strutture pubbliche e private e all'esercizio delle libere professioni, assicurando la qualità della progettazione e la gestione della formazione dottorale conforme agli *Standard* per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
4. Il percorso di formazione e di ricerca è programmato e realizzato nell'Università o in strutture con essa convenzionate sotto la responsabilità scientifica dell'Università.
5. Il percorso dottorale prevede forme di didattica interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica



amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative.

6. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la formazione dottorale persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione della ricerca di base e della ricerca applicata e contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti o in forma di co-tutela e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero.

Articolo 3 – Scuola di Dottorato

1. Al fine di promuovere e garantire le attività formative, culturali e interdisciplinari nel rispetto delle specificità dei singoli corsi di Dottorato l'Ateneo può istituire la Scuola di Dottorato.

TITOLO II – ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E DISCIPLINA DEI CORSI

Articolo 4 – Proposte di istituzione

1. L'istituzione di un corso di dottorato è proposta agli Organi Accademici dell'Università dal Consiglio di un Dipartimento. Nel caso in cui all'organizzazione di un corso concorrano più Dipartimenti, previa delibera degli altri Dipartimenti coinvolti, la proposta di attivazione spetta al dipartimento cui afferisce la maggior parte dei docenti proponenti. Tale dipartimento viene individuato come sede amministrativa.
2. Sono parte integrante della proposta di istituzione:
 - a. la composizione del collegio docenti con particolare riferimento alla qualità scientifica dei membri;
 - b. l'indicazione di un docente che funga da coordinatore;
 - c. l'indicazione delle tematiche proposte da riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti;
 - d. le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorato.
3. Sulla base delle proposte pervenute, gli Organi Accademici, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, deliberano l'istituzione dei corsi, la ripartizione delle risorse da destinare ai corsi stessi nonché il numero complessivo di posti disponibili per ogni corso di dottorato, anche ai fini dell'accreditamento al Ministero.

Articolo 5 – Accredimento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca

1. I corsi sono attivati previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivise a livello europeo.
2. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento.
3. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:
 - a. la presenza di un collegio del dottorato composto da un numero minimo di dodici docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere ed è costituito in osservanza di ulteriori criteri di cui all'articolo 12;
 - b. la disponibilità di un numero medio di almeno 4 borse di studio per ciascun corso di dottorato da attivare, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre; sono escluse dal computo le borse di studio assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio;
 - c. possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.



- d. Nel caso di dottorati attivati in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, di cui agli art. 6, 7, 8, 9 e 10, le borse di studio, di un numero medio pari ad almeno due, sono finanziate dai soggetti associati; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
 - e. la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi del comma b) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
 - f. la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - g. attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
 - h. attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
 - i. un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli *Standard* per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
4. Nell'ambito delle convenzioni con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1. indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere il contributo di almeno due borse di studio per ciascun ciclo di dottorato; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una (cfr. art. 7, c. d)
5. L'accreditamento dei corsi è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento è svolta annualmente dall'ANVUR, la quale può predisporre anche visite *in loco* da parte di esperti esterni al fine di accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi.
6. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. In caso di revoca va sospesa, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

Articolo 6 – Dottorati attivati in convenzione con Atenei ed Enti di ricerca italiani

1. L'Università, previa approvazione da parte degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi di dottorato in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a. atenei italiani;
 - b. enti di ricerca pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, e dotati di strutture e di attrezzature scientifiche idonee.
2. Le convenzioni con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, devono essere stipulate in tempo utile per garantire l'accreditamento e l'emanazione del bando di selezione per



l'ammissione ai corsi di dottorato. Tali convenzioni devono assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio (tre cicli) e devono prevedere:

- a. l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca nonché le modalità di svolgimento di tali attività da parte delle dottorande e dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti;
 - b. disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate;
 - c. il finanziamento di almeno due borse di studio per ciascun ciclo di dottorato da parte di ciascun soggetto convenzionato, incluso il costo per l'eventuale soggiorno all'estero e il budget per l'attività di ricerca; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.
 - d. l'equa ripartizione tra i partner degli oneri finanziari;
 - e. gli apporti scientifici e didattici delle parti;
 - f. la mobilità dei docenti e delle dottorande e dei dottorandi;
 - g. la possibilità di rilasciare il titolo accademico doppio/multiplo/congiunto.
3. In caso di convenzione con i soggetti di cui alla lettera b), la sede amministrativa del corso è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
4. Il numero di soggetti convenzionati non può essere superiore a quattro.

Articolo 7 – Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e Apprendistato in Alta Formazione

1. L'Università può attivare corsi in convenzione con imprese italiane o straniere che svolgano una qualificata attività di ricerca e di sviluppo, fermo restando che la sede amministrativa del corso è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
2. L'Università può altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. In tale caso, la convenzione dovrà specificare la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi precedenti del presente articolo devono prevedere che:
 - a. la formazione dei dottorandi rimanga sotto la responsabilità dell'Università;
 - b. il programma di ricerca possa essere concordato tra l'Università e i soggetti convenzionati, il cui svolgimento è effettuato sotto la supervisione di due supervisori, uno universitario e l'altro afferente al soggetto convenzionato;
 - c. eventuali ipotesi di brevetti e proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale dell'attività di ricerca collegata al corso, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di ulteriori accordi specifici;
 - d. per le sole convenzioni di cui al comma 1, il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria integrale di almeno due borse di studio annuali o altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente;
 - e. il soggetto convenzionato renda disponibili strutture adeguate all'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca facilitando, nei modi più opportuni, l'esito professionale dei dottori di ricerca formati nell'ambito della convenzione.
4. Le tematiche di ricerca che caratterizzano il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività delle dottorande e dei dottorandi.
5. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e le strategie di sviluppo del sistema nazionale, indicano anche specifici



requisiti per lo svolgimento dell'attività di ricerca quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità con particolare riferimento al settore dell'impresa.

6. L'Università può, inoltre, attivare contratti di apprendistato con istituzioni esterne e imprese, come previsto dall'articolo 45 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca.
7. I contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Articolo 8 – Consorzi tra Atenei ed Enti di ricerca

1. Possono richiedere l'accREDITAMENTO dei corsi:
 - a. consorzi tra Università di cui almeno una italiana con possibilità di rilascio del titolo doppio /multiplo/congiunto;
 - b. consorzi tra Università di cui almeno una italiana ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi la sede amministrativa del consorzio è l'Università italiana, alla quale spetta il rilascio del titolo accademico.
2. Con l'istituzione di consorzi, le Università e gli Enti consorziati, costituiscono un nuovo soggetto giuridico per la disciplina e lo svolgimento di un corso di dottorato.
3. Per i corsi attivati nell'ambito di consorzi, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare il finanziamento di almeno due borse di studio o altra forma di sostegno finanziario di importo almeno equivalente. Il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere consorziabili è pari a quattro.
4. Le istituzioni consorziate devono garantire alle dottorande e ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Articolo 9 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere

1. L'Università promuove lo sviluppo di partenariati internazionali nell'ambito del dottorato di ricerca e, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi, o percorsi all'interno dei corsi di dottorato, in collaborazione con Atenei e/o Enti di Paesi esteri che prevedano il rilascio del titolo doppio/multiplo/congiunto.
2. Le suddette convenzioni, che possono valere e avere applicazione con riferimento a uno o più cicli di dottorato, disciplinano in particolare:
 - a. la durata del corso, comunque non inferiore a tre anni;
 - b. la sede di iscrizione delle dottorande e dei dottorandi;
 - c. i contributi di iscrizione a carico dei dottorandi e/o eventuali esenzioni;
 - d. le procedure di selezione, che potranno essere espletate da commissioni internazionali e/o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'iscrizione al dottorato di ricerca da parte dei vincitori;
 - e. la composizione delle commissioni giudicatrici di selezione e dell'esame finale;
 - f. una stretta collaborazione didattica e di ricerca tra le sedi;
 - g. la partecipazione dei docenti universitari e/o posizioni equivalenti di ciascun partner;
 - h. l'articolazione delle attività formative e di ricerca tra le sedi partner e il quadro della mobilità dei dottorandi e dei docenti interessati;
 - i. la tipologia di titolo rilasciato (congiunto o titoli nazionali rilasciati da ciascuna sede con mutuo riconoscimento) e la esatta denominazione, unica o diversificata per sede, nelle rispettive lingue, ove previsto;
 - j. le procedure per la redazione e la discussione delle tesi;



- k. la eventuale necessità di sottoscrizione di specifiche convenzioni individuali per ciascuno dei dottorandi interessati al conseguimento del titolo nelle diverse istituzioni contraenti e le modalità inerenti al rilascio del titolo, inclusa la veste grafica.
3. Gli accordi con università straniere, finalizzati alla promozione della mobilità dei dottorandi per motivi di ricerca, sono stipulati dai Dipartimenti, su proposta del Collegio Docenti.
4. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, prevedendo attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

Articolo 10 – Dottorati di interesse nazionale

1. L'Università, tramite convenzioni, può consorziarsi con più atenei e istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale anche estere per l'attivazione di dottorati di interesse nazionale.
2. In particolare si definisce Dottorato di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale;
 - prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi.
3. Per ciascun ciclo di dottorato sono previste almeno trenta borse di studio.
4. Le borse di studio possono essere cofinanziate dal Ministero.
5. La quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione della dottoranda o del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
6. La valutazione dei candidati è effettuata da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Articolo 11 – Organi

1. Sono organi del Corso:
 - a. il Collegio dei docenti;
 - b. il Coordinatore.

Articolo 12 – Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da almeno dodici docenti, di cui almeno la metà da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia e per la restante parte da ricercatori di ruolo appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso ed è preposto alla progettazione e alla realizzazione dello stesso.
2. Nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, italiani e esteri, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.



3. I componenti dei Collegi appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
4. I ricercatori appartenenti al Collegio docenti del dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni di ruolo di appartenenza.
5. Possono far parte del Collegio docenti del dottorato nella misura di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
6. Ai fini della partecipazione al Collegio dei docenti ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.
7. È possibile la partecipazione ad un ulteriore Collegio unicamente in un corso di dottorato organizzato in forma associata, compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale.
8. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio docenti di un dottorato attivato da un altro Ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.
9. I membri del collegio dei docenti, in conformità con i requisiti previsti per l'accreditamento, sono individuati dai Consigli dei Dipartimenti che concorrono alla realizzazione dei corsi tra docenti e ricercatori che vi abbiano data disponibilità e i cui ambiti di ricerca siano coerenti con le discipline di ricerca del dottorato.
10. Nel caso di corsi istituiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, la composizione del Collegio dei docenti può essere integrata con rappresentanti dei soggetti pubblici e privati nel numero indicato nella convenzione, fermo restando che la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori dell'Università.
11. Per ciascuna dottoranda e ciascun dottorando il Collegio dei docenti nomina un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
12. I supervisori, nominati ed assegnati ai dottorandi all'inizio del primo anno di corso sono responsabili della guida e del supporto alle dottorande e ai dottorandi durante lo svolgimento delle attività di ricerca e di redazione della tesi.
13. I supervisori nominati devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di dottorato e, se collocati in quiescenza, il Collegio docenti garantisce, con un nuovo supervisore, l'affiancamento del dottorando/dottoranda fino al conseguimento del titolo.
14. Nel caso di borse finanziate da enti esterni, il Collegio dei docenti può nominare altresì un co-supervisore appartenente all'ente stesso.
15. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del Corso e svolge funzioni di indirizzo e di guida delle dottorande e dei dottorandi alla ricerca scientifica.
In particolare, il Collegio dei docenti delibera in merito a:
 - a. modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;
 - b. programmazione dell'attività didattico-formativa-scientifica;
 - c. definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi minimi che la dottoranda e il dottorando devono acquisire per il conseguimento del titolo;
 - d. individuazione dei supervisori di cui all'articolo 12, comma 11 del presente regolamento;
 - e. definizione delle modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dalle dottorande e dai dottorandi;



- f. valutazione entro il 15 ottobre di ciascun anno dell'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo; la scadenza può variare a seconda dell'inizio dei corsi;
- g. la non ammissione all'esame finale, previa acquisizione del parere motivato del supervisore;
- h. autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il dottorato, di cui al successivo articolo 19;
- i. autorizzazione a svolgere periodi di studio e ricerca all'estero;
- j. individuazione dei docenti valutatori esterni delle tesi di dottorato;
- k. approvazione alla sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al dottorato e convenzioni di co-tutela;
- l. elezione del Coordinatore.

Propone, inoltre al Rettore:

- 1) i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso;
- 2) i nominativi della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca;
- 3) la sospensione della dottoranda o del dottorando dal corso;
- 4) l'esclusione della dottoranda o del dottorando dal corso.

16. All'atto della presentazione della proposta di accreditamento o di verifica annuale, il Collegio dei docenti ivi indicato prende in carico i cicli già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso o di corsi simili presso il Dipartimento individuato come sede amministrativa.
17. Le riunioni del Collegio dei docenti, che possono svolgersi anche per via telematica, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I componenti del Collegio non possono delegare altri nella propria funzione. Le delibere del Collegio dei docenti sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore. Delle riunioni e deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti deve essere redatto apposito verbale, debitamente sottoscritto dal Segretario e dal Coordinatore; una copia dello stesso deve essere trasmessa all'Ufficio Dottorati, Post laurea, Esami di Stato.
18. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, ivi compreso lo svolgimento di lezioni e seminari, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240.
19. Ai lavori del Collegio, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, partecipa senza diritto di voto il rappresentante delle dottorande e dei dottorandi di ricerca eletto e nominato nel Consiglio di Dipartimento che gestisce amministrativamente il corso di dottorato per il periodo di nomina quale rappresentante nel predetto Consiglio. In caso di mancanza della suddetta componente nel relativo Consiglio di Dipartimento, il Collegio dei docenti è validamente costituito anche in difetto di tale rappresentanza.

Articolo 13 – Coordinatore

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato ad un professore a tempo pieno, facente parte del collegio stesso, di prima fascia o, qualora non fosse possibile affidare l'incarico ad un professore di prima fascia, ad un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.
2. Il Coordinatore è il professore – in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica richiesti dalla normativa vigente – indicato a ricoprire tale carica nella proposta presentata al Ministero per l'accREDITAMENTO iniziale.



3. È nominato con decreto del Rettore in tempo utile per la presentazione della suddetta proposta e può rimanere in carica cinque anni con possibilità di rielezione per non più di un mandato ulteriore consecutivo.
4. Il Coordinatore deve garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
6. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti.
7. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di Coordinatore per qualsiasi causa, il subentrante è nominato con Decreto Rettorale su designazione del Collegio dei docenti.
8. Il Coordinatore utilizza i fondi di funzionamento del dottorato, determinati dall'amministrazione dell'Università, comunicando al Direttore del Dipartimento al quale il corso di dottorato afferisce, l'entità e l'articolazione delle spese. I fondi sono destinati all'utilizzo esclusivo per il buon funzionamento del corso di dottorato, e per coprire le esigenze di mobilità dei dottorandi, nel rispetto delle procedure di spesa.

TITOLO III – ACCESSO E AMMISSIONE AI CORSI

Articolo 14 – Requisiti di ammissione

1. Possono accedere ai Corsi di dottorato istituiti dall'Università, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero. Sono altresì ammessi coloro che conseguono il titolo richiesto entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.
2. La coerenza formativa e scientifica del titolo estero con il percorso del Dottorato di ricerca viene accertata dalla commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di dottorato.
3. L'Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di Stato verifica la validità del titolo ai fini dell'accesso al corso di Dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. Coloro che siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca relativo a un corso di dottorato o vi siano iscritti, non possono iscriversi al medesimo corso di dottorato e sono esclusi dalla graduatoria qualora abbiano partecipato alla relativa selezione.
5. Coloro che siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in Italia o all'estero, possono iscriversi a un diverso corso di dottorato, senza borsa di studio erogata su bilancio di Ateneo, purché il Settore Scientifico Disciplinare sia diverso dal precedente corso di dottorato.

Articolo 15 - Procedura di selezione

1. L'ammissione ai Corsi avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare:
 - a. i corsi attivati
 - b. gli anni di durata dei corsi
 - c. il curriculum o i curricula del corso;
 - d. il numero complessivo dei posti disponibili;
 - e. il numero e l'ammontare delle borse di studio disponibili;
 - f. il numero dei posti liberi disponibili;



- g. i contributi a carico delle dottorande e dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 18;
 - h. i criteri di accesso e di valutazione dei titoli valutabili, le date e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e la lingua in cui esse saranno svolte;
 - i. il numero di eventuali posti riservati;
 - j. le eventuali prove differenziate o integrative per l'assegnazione delle forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca.
 - k. l'indicazione di eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione di contratti di apprendistato in Alta Formazione di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che possono essere attribuiti a uno o più candidate o candidati risultati idonei nelle procedure di selezione.
3. L'indicazione delle date delle prove nel bando di selezione ha valore di convocazione.
 4. La selezione è intesa ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini dei candidati alla ricerca scientifica e le loro motivazioni personali. La procedura selettiva dei candidati consiste in una valutazione dei titoli ed eventuali prove scritte inclusi i test riconosciuti a livello internazionale. La prova orale (colloquio) può prevedere la presentazione e discussione di un progetto di ricerca. La prova orale (colloquio) può essere effettuata anche con modalità a distanza (video-conferenza). Il colloquio è pubblico.
 5. La Commissione ha a disposizione 80 punti in totale. Alla valutazione dei titoli sono riservati 20 punti. La valutazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale (colloquio) e, se preceduto dalla prova scritta, prima della correzione della medesima. Il bando può prevedere che alla prova orale e/o scritta siano ammessi le candidate e i candidati che nella valutazione dei titoli ottengano un punteggio minimo da indicare nel bando medesimo.
 6. Alle prove sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva delle prove almeno 40 punti. Qualora la selezione includa anche la prova scritta, a ciascuna sono riservati 30 punti; l'idoneità per ciascuna prova è data da un punteggio non inferiore a 20 punti. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, e delle prove.
 7. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari, internazionali, nazionali, in esito a collaborazioni per ricerca finalizzate, nonché per tematiche di ricerca di eccellenza identificate dal Dipartimento, possono essere previste specifiche procedure di ammissione anche a tema vincolato o prioritario nonché modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
 8. Il bando di ammissione può prevedere una quota di posti riservati a studentesse e a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o a borsisti di specifici programmi di mobilità internazionale. In tal caso per l'accesso ai corsi possono essere previste modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli e un colloquio, che potrà essere sostenuto a distanza utilizzando lo strumento della video-conferenza. Si forma, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati.
 9. Le prove di ammissione possono essere espletate in lingua inglese, ove richiesto dal Collegio dei docenti; in ogni caso le candidate e i candidati possono chiedere di sostenere le prove in lingua inglese.
 10. Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Le borse di studio sono assegnate secondo la graduatoria di merito redatta dalla commissione giudicatrice. La graduatoria di merito, è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata all'Albo ufficiale d'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo dedicato ai corsi di Dottorato



11. Nel caso di borse di dottorato conformi ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 5, possono essere previste graduatorie separate, nonché specifiche modalità di implementazione indicate nel bando.
12. La candidata o il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso deve esprimere la propria accettazione entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti della valutazione.
13. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro il suddetto termine, comporta la decadenza dell'ammissione al corso. I posti rimasti vacanti vengono assegnati in base all'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro due mesi dall'inizio del corso.
14. Qualora non sia possibile all'interno di un corso di dottorato attribuire borse finanziate dall'Università degli Studi di Urbino, non vincolate da uno specifico progetto di ricerca, a causa di mancanza di idonee o idonei nella corrispondente graduatoria di curriculum, le borse verranno attribuite secondo una graduatoria generale di merito, compilata in base al punteggio ottenuto nella prova concorsuale di ammissione, e formata da coloro i quali risultino ammessi senza borsa all'interno del medesimo corso di dottorato.

Articolo 16 – Commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti ed è composta da almeno tre membri fino a un massimo di sette scelti tra i professori e i ricercatori universitari afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso, con indicazione di due membri supplenti.
2. Nel caso in cui l'ammissione preveda prove differenziate per *curricula*, la Commissione redige graduatorie finali per ciascuno di essi. Possono essere aggiunti non più di due esperti esterni, anche stranieri, o scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria in caso di corsi attivati in convenzione con imprese.
3. La commissione stabilisce il presidente e il segretario, purché siano docenti appartenenti agli ambiti accademici di ruolo.
4. Il Rettore attiva le procedure per la nomina delle commissioni appena emanato il bando di dottorato.
5. Il Presidente della commissione trasmette i verbali relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da tutti i commissari, all'Ufficio Dottorati, Post laurea, Esami di Stato dell'Università.

TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL CORSO

Articolo 17 - Organizzazione delle attività

1. Le attività didattiche dei corsi iniziano il 1° novembre.
2. I corsi hanno una durata non inferiore a 3 anni.
3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun corso compete al Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del corso, il monte ore di frequenza obbligatoria nonché le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita.
4. Il Piano formativo e di ricerca del corso di dottorato prevede attività che si svolgeranno nel corso dei tre anni e che si articolano in attività formative a carattere obbligatorio, attività di ricerca e attività legate alla preparazione della dissertazione di dottorato.
5. L'impegno della dottoranda e del dottorando in termini di attività frontali, di studio individuale, ricerca e predisposizione dell'elaborato finale comporta l'acquisizione di 180 CFU nell'arco



- del triennio, in ragione di un impegno pari ad almeno 60 CFU per attività formative strutturate, almeno 45 CFU riconducibili all'attività di ricerca e almeno 30 CFU per l'elaborato finale (tesi).
6. Le attività formative strutturate possono essere acquisite con la frequenza di Corsi, Seminari, Laboratori tra le macroaree disciplinari organizzate dal proprio dottorato di appartenenza, di cui almeno 5 CFU in lingua inglese; nell'ambito dei suddetti 60 CFU, 5 CFU potranno essere attinti alle attività formative strutturate offerte dagli altri dottorati di Ateneo o di eventuali Atenei consorziati. Tali attività formative dovranno includere attività di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività di valutazione della ricerca della proprietà intellettuale. Il piano dell'offerta formativa di ogni corso disciplina le attività che prevedono un accertamento/verifica intermedio e/o finale, l'assolvimento dell'attività, la frequenza o l'idoneità.
 7. Ai fini del presente Regolamento, ogni CFU prevede da 2 (due) fino a 5 (cinque) ore di didattica frontale. Ogni corso di dottorato stabilisce, entro il suddetto intervallo, l'ammontare di ore di didattica frontale per ogni CFU. L'offerta formativa strutturata di ciascun dottorato e le eventuali modalità di accertamento finale delle singole attività sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dal Dipartimento di afferenza e dagli Organi di Governo, di norma, entro il 30 giugno d'ogni anno.
Il percorso formativo e di ricerca comprende la formulazione del progetto di ricerca individuale, da realizzare sotto la guida e la responsabilità del supervisore, designato dal Collegio dei docenti nel corso del primo anno.
Il Piano formativo e di ricerca potrà prevedere periodi di formazione in altri centri di ricerca, anche all'estero, o presso pubbliche amministrazioni, aziende o studi professionali e dovrà prevedere un periodo dedicato alla redazione della tesi di dottorato.

TITOLO V - DIRITTI E DOVERI DELLE DOTTORANDE E DEI DOTTORANDI

Articolo 18 - Contributi e borse di studio

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, definisce l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce borse di studio in conformità ai seguenti criteri:
 - a. l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato dalla normativa vigente;
 - b. le dottorande e i dottorandi, titolari di borse di studio conferite dall'Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e le assegnatarie e gli assegnatari di borsa corrisposta dall'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
 - c. le borse di studio erogate dall'Università sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria;
 - d. la borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'Università e di un terzo a carico del borsista. Le dottorande e i dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi;
 - e. gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando;
 - f. la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia



- completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica;
- g. il pagamento delle borse di studio viene effettuato in rate mensili posticipate;
 - h. l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, autorizzate dal Collegio docenti; tale incremento non può essere fruito per soggiorni di durata inferiore a 15 giorni continuativi e nel paese di provenienza della dottoranda o del dottorando o nel quale il medesimo abbia la residenza;
 - i. tale periodo può essere esteso fino ad un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi degli art. 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento;
 - j. a ciascuna dottoranda e a ciascun dottorando, oltre alla borsa di studio, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget finalizzato a finanziare i costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
 - k. Il budget è gestito dal Dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato. Se la dottoranda o il dottorando non è valutato positivamente ai fini dell'ammissione all'anno successivo del corso, l'importo non utilizzato è reincamerato dall'amministrazione e riassegnato con le medesime finalità. Le disposizioni di cui sopra (punti g, ed h) non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
2. La rinuncia al corso di dottorato comporta l'automatica perdita della borsa di studio. Nel caso di rinuncia alla sola borsa di studio, qualora la dottoranda o il dottorando abbia ricevuto il pagamento di rate successive alla decorrenza della rinuncia, è obbligato a restituire quanto percepito, pena l'esclusione dal corso di dottorato. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. La parte residua della borsa, qualora sia pari o superiore a diciotto mesi, può essere attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria finale di ammissione al corso di dottorato, alla prima dottoranda o dottorando non borsisti.
 3. La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento delle tasse di iscrizione dell'intero anno accademico.
 4. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
 5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un Dipartimento non utilizzi tutte le borse assegnate, queste costituiscono risparmi di spesa dell'Amministrazione da riutilizzare per le medesime finalità.

Articolo 19 - Diritti e doveri delle dottorande e dei dottorandi

1. I corsi di dottorato di ricerca comprendono attività formative, didattiche e di ricerca per un impegno complessivo pari a 1500 ore all'anno.
2. La dottoranda e il dottorando sono tenuti a frequentare il corso per l'intera sua durata con un impegno esclusivo e a tempo pieno, seguendo con regolarità, sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei docenti e nei termini e con le modalità dallo stesso fissati, le attività previste per il suo curriculum formativo, dedicandosi ai programmi di studio individuale, all'approfondimento formativo e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnategli, per il monte ore specificato al comma 1. Una disciplina specifica può essere stabilita per dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorati, per gli iscritti ai corsi di dottorato attivati in convenzione con le imprese, per gli iscritti ai corsi di dottorato industriale e per i titolari di contratto di apprendistato.



3. La dottoranda e il dottorando con borsa possono svolgere attività retribuite, ma devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va, in ogni caso, valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.
4. In relazione allo svolgimento di attività retribuite, al termine di ogni anno accademico, la dottoranda e il dottorando, con o senza borsa, sottopongono al Collegio dei docenti una nuova richiesta di autorizzazione corredata da una dichiarazione del tutor attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative.
5. Le autorizzazioni concesse dal Collegio dei docenti sono comunicate, a cura del Coordinatore, all'Ufficio Dottorati, Post laurea, Esami di Stato.
6. La dottoranda o il dottorando è tenuto a seguire le attività previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca
7. Sono cumulabili con la borsa di dottorato gli incentivi alla mobilità della dottoranda o del dottorando conferiti dall'Università di Urbino anche nell'ambito di Programmi europei di formazione e mobilità, previa dichiarazione del Coordinatore che attesti la coerenza tra i periodi di formazione e ricerca all'estero e il programma di dottorato.
8. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
9. All'inizio di ogni anno di corso successivo al primo, la dottoranda e il dottorando devono rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione per più di un anno comporta la decadenza dallo status di dottorando, salvo quanto previsto dall'articolo 19.
10. Alla fine di ciascun anno di corso la dottoranda e il dottorando sono tenuti a presentare al Collegio dei docenti una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche unitamente ad eventuali pubblicazioni prodotte. Il Collegio dei docenti può decidere che la relazione debba essere integrata con un colloquio.
11. Il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo di corso; nel caso di dottoranda e dottorando iscritti all'ultimo anno di corso, il Collegio, acquisito il parere dei valutatori, delibera l'ammissione all'esame finale.
12. Un' eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta l'esclusione dal corso, con perdita della borsa, ove concessa.
13. Alle dottorande e ai dottorandi si applicano, per quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università.
14. Le dottorande e i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché di didattica integrativa, entro un massimo di 40 ore all'anno; tali forme di impegno non devono in ogni caso compromettere la loro attività di formazione alla ricerca e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
15. Le dottorande e i dottorandi possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani e stranieri. Per periodi fino a sei mesi è richiesta l'autorizzazione preventiva del Coordinatore del corso; per periodi superiori è necessaria la delibera preventiva da parte del Collegio dei docenti.



Articolo 20- Incompatibilità

1. L'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, corsi di specializzazione, corsi di master, corsi di abilitazione all'insegnamento o altri corsi di dottorato in Italia o all'estero, fatti salvi i casi di dottorato internazionale e di dottorato in co-tutela di tesi.
2. Gli iscritti ai corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, che, avendone titolo, intendono iscriversi a un corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera. Sono altresì tenuti a richiedere la sospensione temporanea gli iscritti alle Scuole di Specializzazione universitarie tranne per quelle mediche.
3. Le borse di studio sono incompatibili, pena la decadenza dalla loro fruizione, con: a) i rapporti di lavoro dipendente presso soggetti privati o pubblici, a tempo determinato e indeterminato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni; b) lo svolgimento di attività di industria e commercio o di attività libero professionale con caratteristiche di abitudine.
4. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, un reddito annuo lordo superiore all'importo di una annualità di borsa.

Articolo 21 - Sospensione, interruzione, decadenza, proroga e rinuncia

1. La frequenza alle attività dei corsi di dottorato può essere sospesa su richiesta della dottoranda o del dottorando per le seguenti motivazioni:
 - a. congedo parentale;
 - b. grave e documentata malattia;
 - c. servizio civile;
 - d. iscrizione ai di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) corsi di Specializzazione al Sostegno (*art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010*);
 - e. svolgimento del periodo di prova in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione.
2. In caso di sospensione per le motivazioni di cui al comma 1 lettere a, b, c, d, viene mantenuto il diritto all'eventuale borsa di studio, salvo interruzione dell'erogazione della medesima per il periodo di sospensione, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del corso. Con riferimento al comma 1 lettera e, ovvero per lo svolgimento del periodo di prova ai fini di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio eventualmente in godimento.
3. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007. La sospensione per maternità, può essere richiesta a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi ovvero a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi. Su richiesta dell'interessata la sospensione per maternità può essere prolungata per un anno complessivo per ogni evento.
4. Ai fini della tutela della sicurezza della salute l'interessata deve, quanto prima, dare comunicazione del proprio stato di gravidanza al competente Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo, all'Ufficio Dottorati, Post laurea, Esami di Stato, al Coordinatore del Corso e al Direttore del Dipartimento.
5. In qualunque momento della gravidanza, qualora sussistano esigenze di tutela della salute e della sicurezza della gestante e/o del nascituro, la sospensione per maternità è disposta d'ufficio dal Collegio dei Docenti, sentito il Direttore del Dipartimento interessato.



6. Le dottorande e i dottorandi possono chiedere per comprovati motivi previsti dalla legge la sospensione del corso per una durata massima di 6 mesi (per grave e documentata malattia, per svolgimento del periodo di prova in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione).
7. Per la maternità/congedo parentale e il servizio civile si applicano le disposizioni previste dalla legge.
8. Nella durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
9. Una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari, può essere concessa dal collegio dei docenti su richiesta della dottoranda o del dottorando per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso. La proroga deve essere richiesta almeno 6 mesi prima del termine del corso.
10. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, valutata dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando, previa verifica della disponibilità dei fondi di Ateneo, l'estensione della durata della borsa di studio.
11. Al termine del periodo di sospensione la dottoranda o il dottorando riprende il corso previa comunicazione sottoscritta dal Coordinatore all'Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di Stato. Le scadenze amministrative saranno differite della durata pari al periodo di sospensione.
12. Al termine del periodo di sospensione il Collegio delibera in merito alle attività di recupero delle attività di formazione e definirà il percorso didattico e di ricerca da seguire per la prosecuzione e il completamento del corso di dottorato.
13. È prevista la decadenza dal corso, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:
 - a. giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
 - b. assenze ingiustificate e prolungate;
 - c. situazioni in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 20.
14. Assenze superiori ai 30 giorni comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa.
15. Spetta al Coordinatore segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al corso.
16. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti, può disporre la restituzione da parte della dottoranda o del dottorando della borsa di studio o di altra forma di finanziamento dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.
17. In caso di rinuncia a proseguire nel corso, la dottoranda o il dottorando è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore ed al Rettore con un mese di anticipo. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia.

Articolo 22 - Proprietà dei risultati

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dalla dottoranda o dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
2. La dottoranda e il dottorando sono tenuti a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.



TITOLO VI - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Articolo 23 - Redazione della tesi

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture (“Dott.Ric.” o “Ph.D.”) è un titolo accademico e si consegue alla conclusione del corso, all'atto del superamento dell'esame finale; è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) La tesi deve dare conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e volta a contribuire all'avanzamento delle conoscenze e delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, ed è corredata da una sintesi in lingua inglese. La tesi, alla quale è allegata una relazione della dottoranda o del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è presentata entro la fine dell'ultimo anno di corso al Collegio dei docenti che formula un giudizio sull'attività di ricerca. Tale giudizio dovrà essere presentato alla Commissione giudicatrice nominata per l'esame finale.
3. La tesi è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'Università degli Studi di Urbino, in possesso di una elevata qualificazione. I valutatori, esterni al collegio dei docenti e ai soggetti convenzionati o consorziati, possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.
4. Le dottorande e i dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi e gli allegati di cui al comma 2 entro il termine del ciclo (31 ottobre), fatte salve eventuali proroghe o differimento dell'inizio del corso, al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori.
5. I valutatori vengono nominati, per ciascun dottorando, dal Collegio dei docenti almeno trenta giorni prima del termine del ciclo.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della tesi i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni, dandone comunicazione al Coordinatore. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. Il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'esame finale.
7. Durante l'eventuale periodo di rinvio la dottoranda e il dottorando non hanno diritto all'erogazione della borsa di studio; fino al momento dell'esame finale conserva il suo status di dottoranda o di dottorando con la conseguente possibilità di accesso alle strutture universitarie e ad essa connesse ai fini del completamento della sua attività di ricerca.

Articolo 24 - Esame finale

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica discussione avente per tema la propria tesi – previamente esaminata dai valutatori - innanzi la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 25.
2. Il Rettore, può autorizzare, la discussione in video conferenza, su richiesta motivata di uno o più Commissari.
3. Le discussioni pubbliche delle tesi si tengono di norma entro:
 - la prima sessione (gennaio-giugno)
 - la seconda sessione (luglio – dicembre)
4. In caso di assenza all'esame finale per malattia o forza maggiore, la dottoranda e il dottorando si considerano giustificati dietro presentazione di idonea documentazione



attestante la causa dell'assenza; la dottoranda o il dottorando è ammesso a discutere la tesi non appena cessato l'impedimento.

5. In caso di assenza ingiustificata la dottoranda e il dottorando decadono dal diritto di sostenere l'esame finale.
6. Fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo, l'ammissione alla discussione pubblica della tesi è subordinata al deposito, da parte della dottoranda e del dottorando, della tesi finale in formato elettronico nell'archivio aperto di Ateneo, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.
7. La dottoranda e il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere al Collegio che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 18 mesi. L'Ateneo provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativa al deposito legale dei documenti.
8. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, in una specifica sezione ad accesso aperto nell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Articolo 25 - Commissione giudicatrice per la prova finale

1. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti ed è composta da almeno tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. Almeno un componente deve appartenere all'Ateneo e ove possibile, rispettare l'equilibrio di genere.
2. Due dei membri individuati non devono essere componenti del Collegio stesso e devono appartenere ad Università anche straniera, non partecipanti al dottorato. Il Collegio dei docenti individua due membri supplenti.
3. Possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Ateneo, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniera.
4. Non possono far parte della commissione i valutatori delle tesi di dottorato.
5. Nel caso di dottorati comprendenti curricula fortemente differenziati, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, composte di docenti ed eventualmente di esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
7. La commissione giudicatrice stabilisce il ruolo di presidente e di segretario, purché siano docenti appartenenti agli ambiti accademici di ruolo.
8. La nomina della Commissione e la data dell'esame finale sono comunicate alle candidate ed ai candidati tramite le vie brevi. Le candidate e i candidati, non appena abbiano notizia dall'Amministrazione, almeno 15 giorni prima della data stabilita, debbono provvedere ad inviare a ciascun componente una copia della tesi.
9. Una volta costituita entro i termini indicati la commissione giudicatrice è tenuta a concludere improrogabilmente la propria valutazione entro i successivi due mesi.
10. Decorso detto termine senza che la commissione abbia concluso i propri lavori, essa decade e il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
11. Le proposte di rilascio del titolo di Dottore di ricerca sono assunte a maggioranza. La tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.



12. Le attività formative svolte dalle dottorande e dai dottorandi, in una o più sedi, sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

TITOLO VII – CO-TUTELA DI TESI

Articolo 26 – Convenzioni di co-tutela di tesi

1. L'Ateneo può sottoscrivere convenzioni bilaterali di co-tutela di tesi con Università di paesi esteri a favore delle dottorande e dei dottorandi, di norma iscritti al primo anno di dottorato, sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante.
2. Con la co-tutela di tesi, **la dottoranda o il dottorando**, iscritto ad un corso di dottorato attivato dall'Università di Urbino, o da un'Istituzione straniera potrà svolgere un periodo di formazione e ricerca, frequentando un corso di dottorato equivalente dal punto di vista scientifico, al fine di conseguire, al termine del percorso di dottorato, il doppio titolo.
3. La co-tutela di tesi può essere attivata a seguito di proposta da parte del Collegio dei docenti del corso di dottorato interessato e approvata dal Senato Accademico.
4. Le convenzioni di co-tutela di tesi, aventi carattere individuale, disciplinano:
 - a. la durata del corso di dottorato;
 - b. l'eventuale esenzione dal pagamento delle tasse da parte della sede ospitante;
 - c. il regime assicurativo applicabile;
 - d. il programma di ricerca da svolgersi presso entrambe le sedi universitarie secondo un calendario concordato dai supervisori di tesi;
 - e. il titolo della tesi e i nominativi dei due supervisori di tesi, uno per la sede amministrativa e l'altro per la sede ospitante;
 - f. le modalità e il luogo di svolgimento dell'esame finale;
 - g. la composizione della commissione giudicatrice, avente carattere paritetico al fine di garantire uguale rappresentanza agli Atenei contraenti;
 - h. l'esatta denominazione dei titoli di dottore di ricerca rilasciati, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da parte degli Atenei contraenti.
 - i. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dagli Atenei contraenti riporta l'esatta denominazione del corso di dottorato al quale il dottorando beneficiario della co-tutela è iscritto, con espressa menzione del programma di co-tutela effettuato.
5. L'Università può stipulare convenzioni-quadro con Atenei di Paesi esteri, finalizzate alla sottoscrizione di specifiche convenzioni di co-tutela.
6. Il Collegio dei docenti valuta l'attività svolta dalla dottoranda o dal dottorando in co-tutela di tesi, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.
7. La proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta per il corso sono, di norma, assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascuna Università impegnata nella co-tutela, fatte salve specifiche disposizioni concordate dalle due istituzioni universitarie.

Art. 27 – Visiting Ph.D

1. Alle dottorande e ai dottorandi di altro Ateneo (italiano o straniero) che trascorrono un periodo di ricerca superiore al mese presso l'Università degli Studi di Urbino, non ricompresi in specifici accordi, su richiesta di un docente dell'Ateneo sarà assegnata la qualifica di Visiting Ph.D.
2. I Visiting Ph.D. non sono iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Urbino e non conseguono il titolo di dottore di ricerca dell'Ateneo.



3. Ai medesimi sarà riconosciuto l'accesso ai servizi generali di supporto alla ricerca forniti dall'Ateneo, tra cui l'accesso ai servizi bibliotecari, alla rete internet, alle aule informatiche e alle strutture scientifiche dei Dipartimenti di afferenza dei corsi di Dottorato.

Art. 28 - Certificazione di Doctor Europaeus

1. Su richiesta delle dottorande e dei dottorandi e previo parere del Collegio dei docenti, l'Ateneo può autorizzare il rilascio della certificazione di "Doctor Europaeus", aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato, se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla European University Association.

Tali condizioni prevedono che:

- i valutatori del lavoro di tesi di cui all'art. 23, nominati dal Collegio dei docenti, appartengano a istituzioni universitarie di due diversi Paesi dell'Unione europea, e che il giudizio sul lavoro di tesi espresso da tali valutatori sia positivo;
- i valutatori non possono far parte della Commissione giudicatrice;
- almeno un componente della Commissione Giudicatrice appartenga a un'altra Università dell'Unione Europea;
- la discussione della tesi si svolga in una lingua dell'Unione europea diversa da quella italiana;
- la tesi sia elaborata a seguito di un soggiorno di ricerca, della durata di almeno un trimestre, da svolgersi in un altro Paese dell'Unione europea.

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 30 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 31 - Entrata in vigore

1. Le modifiche al vigente Regolamento, emanate con Decreto Rettorale, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 32 – Norme transitorie

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Coordinatori in scadenza di mandato, possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo.